



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 16/03/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2005, n. 197

L.r. n. 17/2003 - Piano Regionale delle Politiche Sociali - Direttiva per l'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui agli artt. 14 - comma 2 e 46.

L'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1104 del 4 agosto 2004 ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali in attuazione della L.R. 25 agosto 2003, n. 17 "Sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia".

Con il predetto Piano, fra l'altro, sono state individuate le finalizzazioni delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.), attribuite alla Regione Puglia quali quote indistinte nel triennio 2001-2003.

Per l'assegnazione delle risorse finalizzate agli interventi di seguito specificati si è fatto rinvio ad apposite direttive regionali:

1. a 2.400.000,00 quale concorso per il finanziamento degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, e degli interventi di cui all'art. 3 - comma 1 - della legge n. 284/1997, attribuiti alla competenza delle Province dall'art. 14 - comma 2 - della l.r. n. 17/2003;

2. a 4.000.000,00 quale concorso per il finanziamento degli interventi dei Comuni di cui all'art. 46 della l.r. n. 17/2003 in materia di integrazione e sostegno per portatori di handicap per le finalità individuate dalla l.r. n. 16/1987.

Le attività connesse agli interventi di cui al punto 1. sono, in parte, quelle riconducibili alle funzioni assistenziali trasferite ai Comuni con legge 8 giugno 1990, n. 142, già di competenza delle province e riassegnate alle medesime con decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

Dette funzioni sono state, successivamente, prima ricondotte alla titolarità dei Comuni con il D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e poi riassegnate alla competenza delle medesime Province con legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 - art. 22, comma 1, come confermata con legge regionale 12 luglio 2002, n. 13 - art. 6, comma 4.

Le richiamate norme regionali sono state abrogate con l'art. 31 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20. Con il medesimo articolo al comma 2 è stato disposto per il trasferimento delle risorse prevedendone l'assegnazione secondo il disposto di cui all'articolo 7, comma 7, della L.R. n. 13/2002

con riferimento alle somme impegnate nell'ultimo esercizio finanziario precedente al trasferimento delle competenze. Sul punto è da precisare che le Province nelle alterne vicende legislative, pur avendo assicurato inizialmente in tutto o in parte la continuità dei servizi, non hanno provveduto a trasferire le risorse finanziarie ai Comuni.

In definitiva, si tratta di competenze già facenti capo alle Province, prima della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ora riattribuite alle medesime ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 "Sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia".

Premesso quanto sopra, con il Piano regionale delle Politiche Sociali, la Giunta regionale ha inteso sostenere gli interventi in questione concorrendo al finanziamento degli stessi.

Per quanto riguarda la natura degli interventi essi dovranno riguardare esclusivamente le attività già di competenza delle Province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Le ulteriori attività da finanziarsi con le risorse di cui al punto 1. sono quelle previste all'art. 3 - comma 1 - della legge 28 agosto 1997, n. 284 riguardante "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati".

Dette attività, finanziate in passato dal Ministero per la Solidarietà Sociale, riguardano programmi pluriennali d'intervento per iniziative lavorative ed occupazionali promosse allo scopo di favorire l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale.

Le risorse statali destinate allo scopo sono confluite nel Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ed assegnate alle Regioni nell'ambito della quota indistinta.

In proposito, il Settore Pubblica Istruzione che ha gestito in passato la materia, con comunicazione prot. n. 34/2521/1° del 4 maggio 2004, ha informato che la Regione negli anni 2001 e 2002 è stata destinataria di uno stanziamento annuale di a 438.943,25 che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1590 del 24/10/2003, ha assegnato all'Istituto "A. Antonacci" di Lecce per il parziale finanziamento degli interventi previsti per la seconda annualità di un progetto, proposto in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi, e fatto proprio dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1156 del 19/9/2000.

Il predetto progetto per l'anno 2003/2004 ha previsto il funzionamento di n. 5 Centri diurni nelle cinque province per l'accoglienza di n. 41 utenti e attività assistenziali domiciliari per altri 47 utenti.

Con il presente provvedimento si propone di assegnare alle Province le risorse in questione con i seguenti criteri:

- 50% dello stanziamento in base alla popolazione residente - quota 1)
- 33% dello stanziamento in base al numero dei Comuni - quota 2)
- 17% dello stanziamento in base alla popolazione ipovedente - quota 3)

I dati ISTAT 2001 sulla popolazione residente e i dati dell'Unione Italiana Ciechi di Puglia 2004 riguardanti gli ipovedenti, sono riassunti nella tabella che segue:

Le risorse da attribuire alle cinque Province pugliesi sono, pertanto, determinate come di seguito:

Le attività di cui al precedente punto 2., previste dall'art. 46 della l.r. n. 17/2003, sono connesse agli interventi dei Comuni in materia di integrazione e sostegno per portatori di handicap per le finalità individuate dalla l.r. n. 16/1987.

Si tratta in sostanza d'incentivare, a livello di ambito territoriale, le iniziative dei Comuni per l'integrazione e il sostegno dei portatori di handicap, nel quadro complessivo degli interventi e dei servizi da attivare con il Piano Sociale di Zona.

Le tipologie d'intervento che i Comuni potranno organizzare, con le risorse in oggetto, sono le seguenti:

q con specifico riferimento all'art. 2 della l. r. n. 16/1987

- a) servizi per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
- b) servizi per l'accompagnamento ed il trasporto funzionali alle attività scolastiche;
- c) iniziative per la promozione culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei portatori di handicap;
- d) iniziative d'informazione nell'ambito della scuola e delle famiglie, di intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano handicap e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione sanitaria;
- e) iniziative per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori.

La programmazione degli interventi sopra indicati dovrà essere integrata con gli interventi ed i servizi previsti nell'Area "Persone Disabili" dei rispettivi Piani Sociali di Zona:

q con specifico riferimento all'art. 14 comma 1 della l. n. 328/2000

- a) progetti individuali per la piena integrazione delle persone disabili nella vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica e del lavoro;

q con specifico riferimento all'art. 16 comma 3 lettera e) della l. n. 328/2000

- a) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro.

Per lo svolgimento delle sopraindicate attività i Comuni utilizzeranno, allo scopo di evitare duplicazioni di esborsi finanziari, gli operatori non sanitari in servizio presso l'AUSL di riferimento, in conformità alle disposizioni di cui al vigente art. 46 della l. r. n.17/2003.

Lo stanziamento di a 4.000.000,00 allo scopo riservato può essere ripartito tra i Comuni in base ai seguenti due criteri:

- a) popolazione residente 70%
- b) incidenza della popolazione 0-17 anni 30%.

determinando il riparto nelle misure indicate nel tabulato allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Per gli adempimenti contabili di cui alla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto attuativo della deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2004 n. 1104 che, fra l'altro, ha individuato la copertura finanziaria del Piano regionale delle Politiche Sociali nell'ambito della quale rientrano gli stanziamenti oggetto del presente atto.

Il provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e f) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore:
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la seguente direttiva per gli interventi di cui all'art. 14 - comma 2 - della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17:

"L'assegnazione alle Province della riserva di _ 2.400.000,00, disposta con il Piano regionale delle Politiche Sociali approvato con deliberazione n. 1104 del 04/08/2004, quale concorso per il finanziamento degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione attribuiti alla competenza delle medesime ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - della l.r. n. 17/2003 è effettuata in base ai seguenti criteri:

- 50% dello stanziamento in base alla popolazione residente - quota 1)
- 33% dello stanziamento in base al numero dei Comuni - quota 2)
- 17% dello stanziamento in base alla popolazione ipovedente - quota 3)

Tenuto conto dei dati ISTAT 2001 sulla popolazione residente e dei dati dell'Unione Italiana Ciechi di Puglia 2004 riguardanti gli ipovedenti, come riassunti nella tabella che segue:

le risorse da attribuire alle cinque Province pugliesi sono determinate come di seguito indicato:
Gli interventi da finanziarsi dovranno riguardare esclusivamente le attività già di competenza delle Province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché le attività previste all'art. 3 - comma 1 - della legge 28 agosto 1997, n.284 riguardante "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati" garantendo la continuità del progetto, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 19/9/2000 proposto e attuato dall'Istituto A. Antonacci di Lecce, finanziato per l'anno 2003/2004 con deliberazione della Giunta regionale n. 1590 del 24/10/2003, per la istituzione di appositi Centri o servizi allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista colpite da altre minorazioni.

Le Province provvederanno al rendiconto dei finanziamenti regionali nei termini di cui all'art. 111 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e le risorse potranno essere utilizzate nel triennio di riferimento del Piano regionale delle Politiche Sociali".

- di approvare la seguente direttiva per gli interventi di cui all'art. 46 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17:

"L'assegnazione ai Comuni della riserva di _ 4.000.000,00, disposta con il Piano regionale delle Politiche Sociali approvato con deliberazione n. 1104 del 04/08/2004, connessa alle disposizioni di cui all'art. 46 della l.r. n. 17/2003 per gli interventi in materia di integrazione e sostegno per portatori di handicap per le finalità individuate dalla l.r. n. 16/1987 è effettuata in base ai seguenti due criteri:

- a) popolazione residente 70%
- b) incidenza della popolazione 0-17 anni 30%.

determinando il riparto nelle misure indicate nel tabulato allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Le risorse sono destinate ad incentivare, a livello di ambito territoriale, le iniziative dei Comuni per l'integrazione e il sostegno dei portatori di handicap, nel quadro complessivo degli interventi e dei servizi da attivare con il Piano Sociale di Zona.

Le tipologie d'intervento che i Comuni potranno organizzare, con le risorse in oggetto, sono le seguenti:

q con specifico riferimento all'art. 2 della l. r. n. 16/1987

a) servizi per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;

b) servizi per l'accompagnamento ed il trasporto funzionali alle attività scolastiche;

c) iniziative per la promozione culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei portatori di handicap;

d) iniziative d'informazione nell'ambito della scuola e delle famiglie, di intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano handicap e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione sanitaria;

e) iniziative per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori.

La programmazione degli interventi sopra indicati dovrà essere integrata con gli interventi ed i servizi previsti nell'Area "Persone Disabili" dei rispettivi Piani Sociali di Zona:

q con specifico riferimento all'art. 14 comma 1 della l. n. 328/2000

a) progetti individuali per la piena integrazione delle persone disabili nella vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica e del lavoro;

q con specifico riferimento all'art. 16 comma 3 lettera e) della l. n. 328/2000

a) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro.

Per lo svolgimento delle sopraindicate attività i Comuni utilizzeranno, allo scopo di evitare duplicazioni di esborsi finanziari, gli operatori non sanitari in servizio presso l'AUSL di riferimento, in conformità alle disposizioni di cui al vigente art. 46 della l. r. n. 17/2003."

- di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali gli adempimenti attuativi del presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

